



COMUNE DI POVEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

Cod. Fisc.: 80008450266 P. IVA 00254880263
31050 POVEGLIANO - Borgo S. Daniele n. 26 – Tel 0422/871111
Email: protocollo@comune.povegliano.tv.it
PEC: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it

Ordinanza 48

Adottata in data **29/12/2020**

OGGETTO Divieto di utilizzo dal 30/12/2020 al 06/01/2021 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili che possano provocare disturbo da rumore e molestia ai soggetti deboli e agli animali.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Tenuto conto che:

- in occasione delle festività di San Silvestro e dell'Epifania, è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno e l'Epifania, nel rispetto degli spostamenti di persone in base alle normative vigenti anti – Covid19;
- detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio può creare in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei boti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- la ratio del provvedimento *de quo* è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso su tutto il territorio comunale, con i conseguenti disagi già evidenziati;

Considerato che non è possibile vietare la vendita degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Attesa la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;

Visto che in alcuni casi l'utilizzo non corretto dei fuochi pirotecnici da parte delle persone ha provocato nelle stesse e in altri soggetti lesioni e ferite che hanno obbligato i predetti individui a ricorrere alle cure ospedaliere e proprio la situazione emergenziale sotto il profilo sanitario che caratterizza questo periodo richiede ancor di più che non si aggravino il carico di lavoro degli ospedali;

Visti

- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 31 marzo 1979;
- la Legge n° 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- la della Legge n° 689 del 24/11/1981 in materia di violazioni amministrative;



COMUNE DI POVEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

Cod. Fisc.: 80008450266 P. IVA 00254880263
31050 POVEGLIANO - Borgo S. Daniele n. 26 – Tel 0422/871111
Email: protocollo@comune.povegliano.tv.it
PEC: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it

- il D.G.R. n. 272 del 06/02/2007 “Linee guida per la regolamentazione dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto”;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana e Tutela dei Animali (approvato con D.C.C. n. 66 del 28.11.2007);
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana (approvato con D.C.C. n. 67 del 28.11.2007);
- l’art. 659 e art 703 del Codice Penale;

Al fine di tutelare della tranquillità e del riposo dei residenti, la salute pubblica e il benessere degli animali;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è vietato dal 30/12/2020 al 06/01/2021 l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.

INFORMA

Che l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e prevede il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 salvo che il fatto costituisca reato.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia resa nota alla cittadinanza con le modalità ritenute più idonee, sia affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito internet comunale;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

AVVERTE

Avverso la presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro centoventi (120) giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco
Manzan Rino
(Firma acquisita digitalmente)